



Il Presidente della Regione Siciliana

Ordinanza contingibile e urgente

n. 3 del 13 gennaio 2022

Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-19

- Visto** l'art. 32 della Costituzione;
- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;
- Visto** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021, al 30 aprile 2021, al 31 dicembre 2021 e, da ultimo, al 31 marzo 2022;
- Vista** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;
- Visto** l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti	i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020, del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020;
Visto	il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
Visto	il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 e sue modificazioni;
Visto	il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
Viste	le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22 ottobre 2020, n. 51 del 24 ottobre 2020, n. 52 del 25 ottobre 2020, n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2 novembre 2020, n. 55 del 7 novembre 2020, n. 56 del 9 novembre 2020, n. 57 del 10 novembre 2020, n. 58 del 14 novembre 2020, n. 59 del 15 novembre 2020, n. 60 del 17 novembre 2020, n. 61 e n. 62 del 19 novembre 2020, n. 63 del 28 novembre 2020, n. 64 del 10 dicembre 2020, n. 65 del 21 dicembre 2020, n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021, n. 5 dell'8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2020, n. 8 dell'11 gennaio 2021, n. 9 del 12 gennaio 2021, n. 10 del 16 gennaio 2021, n. 11 del 30 gennaio 2021, n. 12 del 3 febbraio 2021, n. 13 del 12 febbraio 2021, n. 14 del 18 febbraio 2021, n. 15 del 23 febbraio 2021, n. 16 del 28 febbraio 2021, n. 17 del 4 marzo 2021, n. 18 del 4 marzo 2021, n. 19 del 4 marzo 2021, 20 del 10 marzo 2021, 21 del 15 marzo 2021, 22 del 16 marzo 2021, 23 del 17 marzo 2021, 24 del 23 marzo 2021, n. 25 del 24 marzo 2021, n. 26 del 26 marzo 2021, n. 27 del 29 marzo 2021, n. 28 del 30 marzo 2021, n. 29 del 31 marzo 2021, n. 30 dell'1 aprile 2021, n. 31 del 2 aprile 2021, n. 32 del 3 aprile 2021, nn. 33, 34 e 35 del 6 aprile 2021, n. 36 del 7 aprile 2021, nn. 37 e 38 del 9 aprile 2021, n. 39 del 12 aprile 2021, n. 40 del 13 aprile 2021, n. 41 del 14 aprile 2021, n. 42 del 15 aprile 2021, n. 43 del 16 aprile 2021, n. 44 del 17 aprile 2021, n. 45 del 19 aprile 2021, n. 46 del 22 aprile 2021, n. 47 del 26 aprile 2021, n. 48 del 27 aprile 2021, n. 49 del 28

aprile 2021, n. 50 del 30 aprile 2021, n.51 del 3 maggio 2021, n. 52 del 5 maggio 2021, n. 53 dell'8 maggio 2021, n. 54 del 10 maggio 2021, n. 55 del 12 maggio 2021, n. 56 del 13 maggio 2021, n. 57 del 14 maggio 2021, n. 58 del 18 maggio 2021, n. 59 del 20 maggio 2021, n. 60 del 21 maggio 2021, n. 61 del 25 maggio 2021, n. 62 del 26 maggio 2021, nn. 63 e 64 del 27 maggio 2021, n. 65 del 31 maggio 2021, n. 66 dell'1 giugno 2021, n. 67 del 9 giugno 2021, n. 68 del 10 giugno 2021, n. 69 del 13 giugno 2021, n. 70 del 18 giugno 2021, n. 71 del 21 giugno 2021, n. 72 del 24 giugno 2021, n. 73 del 30 giugno 2021, n. 74 dell'1 luglio 2021, n. 75 del 7 luglio 2021, n. 76 del 12 luglio 2021, n. 77 del 14 luglio 2021, n. 78 del 16 luglio 2021, n. 79 del 20 luglio 2021, n. 80 del 21 luglio 2021, n. 81 del 23 luglio 2021, n. 82 del 24 luglio 2021, n. 83 del 28 luglio 2021, n. 84 del 13 agosto 2021, n. 85 del 22 agosto 2021, n. 86 del 26 agosto 2021, n. 87 del 31 agosto 2021, n. 88 del 2 settembre 2021, n. 89 del 6 settembre 2021, n. 90 del 9 settembre 2021, n. 91 del 14 settembre 2021, n. 92 del 21 settembre 2021, n. 93 del 28 settembre 2021, n. 94 del 6 ottobre 2021, n. 95 dell'8 ottobre 2021, n. 96 del 29 ottobre 2021, n. 97 dell'11 novembre 2021, n. 98 del 12 novembre 2021, n. 99 del 18 novembre 2021, n. 100 del 26 novembre 2021, n. 101 dell'1 dicembre 2021, n. 102 del 10 dicembre 2021, n. 103 del 16 dicembre 2021, n. 104 del 22 dicembre 2021, n. 105 del 24 dicembre 2021, n. 106 del 27 dicembre 2021, n. 107 del 29 dicembre 2021, n. 108 del 5 gennaio 2022, n. 1 del 7 gennaio 2021 e n. 2 del 12 gennaio 2022, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

- Viste** le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 (con particolare riferimento alla n. 1 del 10 gennaio 2021);
- Visto** l'art. 1, co. 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*;
- Visto** il decreto legge 7 ottobre 2020, recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*, pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
- Vista** la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020-Dirigente Generale del D.R.P.C., recante *“Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020”*;
- Visto** il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158;
- Vista** la Circolare dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, del 10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, ciò a valere sia per il singolo alunno in quarantena sia per

l'intera classe posta in isolamento;

- Visto** il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ed il successivo decreto legge del 14 gennaio 2021, n. 2;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;
- Visto** il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;
- Visto** il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;
- Visto** il decreto legge dell'1 aprile 2021 n. 44;
- Visto** il decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52 in merito alla adozione di misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica in aggiunta ed a parziale modificazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;
- Visto** il decreto legge del 18 maggio 2021 n. 65;
- Vista** le ordinanze del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 e del 18 giugno 2021;
- Visto** il decreto legge del 23 luglio 2021 n. 105 e, in modo specifico, gli articoli 2 e 4, comma 1, let. a;
- Visto** il parere del CTS regionale del 4 agosto 2021;
- Vista** l'ordinanza del Ministro della Salute del 27 agosto 2021;
- Vista** la nota prot. n. 39721 del 22 settembre 2021 del Dipartimento regionale ASOE con riferimento ai criteri per la proposta di interventi di mitigazione e contenimento della pandemia SARS COV 2 a livello territoriale, ad integrazione delle direttive precedenti di pari oggetto;
- Vista** la circolare prot. n. 3487 del 17 dicembre 2021 dell'Assessore regionale all'Istruzione e alla formazione professionale con particolare riferimento alla sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche;
- Vista** la nota prot. n. 55 dell'8 gennaio 2022 dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della formazione professionale;
- Visto** il decreto legge del 6 agosto 2021, n. 111;
- Visto** il decreto legge del 26 novembre 2021, n. 172;
- Visto** il decreto legge del 24 dicembre 2021, n. 221;
- Visto** il decreto legge del 30 dicembre 2021, n. 229;
- Visto** il decreto legge del 7 gennaio 2022, n. 1;
- Vista** la relazione del Dipartimento regionale ASOE prot. n. 2054 del 13 gennaio 2022 per il Comune di Misterbianco;
- Viste** le relazioni del Dipartimento regionale ASOE prot. nn. 2059, 2061, 2062, 2064, 2065, 2066, 2068, 2069 e 2070 per i Comuni di Raffadali, Santa Margherita di Belice, Siculiana, Favara, Agrigento, Grotte, Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca e Porto Empedocle, tutte del 13 gennaio 2022;
- Vista** la relazione del Dipartimento regionale ASOE prot. n. 2071 del 13 gennaio 2022 per i Comuni di Trapani, Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetro,

Custonaci, Erice, Favignana, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Pantelleria, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Valderice e Vita;

Vista la relazione del Dipartimento regionale ASOE prot. n. 2072 del 13 gennaio 2022 per i Comuni di Messina, Acquedolci, Alì Terme, Capri Leone, Caronia, Castell’Umberto, Castoreale, Cesarò, Falcone, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Gualtieri Sicaminò, Letojanni, Librizzi, Lipari, Mazzarrà Sant’Andrea, Merì, Milazzo, Militello Rosmarino, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Naso, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Roccalumera, Roccavaldina, Rodì Milici, Rometta, Santa Lucia del Mela, Savoca, San Filippo del Mela, San Fratello, San Teodoro, Sant’Agata di Militello, Santa Teresa di Riva, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tortorici, Tusa, Venetico e Villafranca Tirrena;

Vista l’ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l’ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato “*prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica*”;

ORDINA

Articolo 1

(Istituzione della zona arancione per i Comuni di Agrigento, Messina, Trapani, Acquedolci, Alì Terme, Capri Leone, Caronia, Castell’Umberto, Castoreale, Cesarò, Falcone, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Gualtieri Sicaminò, Letojanni, Librizzi, Lipari, Mazzarrà Sant’Andrea, Merì, Milazzo, Militello Rosmarino, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Naso, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Roccalumera, Roccavaldina, Rodì Milici, Rometta, Santa Lucia del Mela, Savoca, San Filippo del Mela, San Fratello, San Teodoro, Sant’Agata di Militello, Santa Teresa di Riva, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tortorici, Tusa, Venetico, Villafranca Tirrena, Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetro, Custonaci, Erice, Favignana, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Pantelleria, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Valderice, Vita, Raffadali, Santa Margherita di Belice, Siculiana, Favara, Grotte, Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca, Porto Empedocle e Misterbianco)

1. In aggiunta alle vigenti misure contenitive del contagio, nei territori comunali di Agrigento, Messina, Trapani, Acquedolci, Alì Terme, Capri Leone, Caronia, Castell’Umberto, Castoreale, Cesarò, Falcone, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Gualtieri Sicaminò, Letojanni, Librizzi, Lipari, Mazzarrà Sant’Andrea, Merì, Milazzo, Militello Rosmarino, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Naso, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Roccalumera, Roccavaldina, Rodì Milici, Rometta, Santa Lucia del Mela, Savoca, San Filippo del Mela, San Fratello, San Teodoro, Sant’Agata di Militello,

Santa Teresa di Riva, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tortorici, Tusa, Venetico, Villafranca Tirrena, Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetro, Custonaci, Erice, Favignana, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Pantelleria, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Valderice, Vita, Raffadali, Santa Margherita di Belice, Siculiana, Favara, Grotte, Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca, Porto Empedocle e Misterbianco, dal 15 gennaio 2022 al 26 gennaio 2022 compreso, si applicano le disposizioni per la c.d. zona arancione previste dalla vigente normativa nazionale.

Articolo 2 **(Disposizioni finali)**

1. La presente Ordinanza è pubblicata, anche con valore di notifica individuale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito *internet* istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
MUSUMECI